



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DELL'IMMOBILE SITO IN GRATTERI, VIA FALCONE E BORSELLINO DA DESTINARE A CASA
DI RIPOSO PER ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

Il giorno _____ nei locali _____
_____ tra:

la Fondazione "Laboratorio della Speranza", con sede in Cefalù, presso la Rettoria San Domenico, in via Costa, codice fiscale 96030400822 p. IVA 06836880820, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Siciliana al n.313, volume II, legalmente rappresentata da Don Giuseppe Licciardi, nato a Campofelice di Roccella il 14/07/1975, in qualità di Presidente e legale rappresentante,

e

il sig. _____ nato a _____
il _____, nella qualità di legale rappresentante
dell'Ente _____

_____ con sede in _____
iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali (*decreto n. _____ del _____*), per svolgere attività assistenziale in favore di anziani nella tipologia Casa di riposo/casa protetta/Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. 40 posti letto.

PREMESSO

- che con atto in Notar Angelo Piscitello del 4 aprile 2019, registrato a Termini Imerese il 18 aprile 2019 al n.1469/1T, la Diocesi di Cefalù ha costituito la fondazione denominata "**FONDAZIONE LABORATORIO DELLA SPERANZA**", che ha

tra i suoi scopi quelli di *“favorire la creazione di posti di lavoro anche mediante l'impiego di beni immobili ecclesiastici e pubblici non adeguatamente utilizzati, per lo svolgimento di attività economiche e/o culturali; svolgere e promuovere attività di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone; svolgere e promuovere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; in particolare svolgere e promuovere attività a favore degli anziani e delle persone deboli e fragili;*

- che la fondazione è stata riconosciuta e iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n.313, volume II, e ha quindi acquisito la personalità giuridica;
- che la Fondazione si configura come *“fondazione di partecipazione”*;
- che con atto in Notar Angelo Piscitello del 22 gennaio 2020, rep. n. 28130, la Fondazione Laboratorio della Speranza, ha acquisito, da parte del *“fondatore aderente”* – Comune di Gratteri, per un periodo di anni dieci, rinnovabili per altri cinque qualora una parte non abbia dato disdetta all'altra a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza, il diritto di godimento dell'immobile di sua proprietà sito in Gratteri, tra la via Gibilmanna n. 4, la salita Angelina Lanza Damiani n. 1, il viale Falcone e Borsellino, individuato catastalmente al foglio di mappa n. 20, p.lla 512, destinato allo svolgimento dell'attività di *“Casa di Riposo per Anziani”*, unitamente alle relative attrezzature;
- che con deliberazione del 12/02/2020 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha stabilito di provvedere alla conduzione della casa di riposo, in conformità a quanto previsto dall'art.4, comma 1, lett. b) del regolamento allegato all'atto di acquisizione del 22 gennaio 2020 sopra citato, mediante affidamento a

una società cooperativa sociale od altro operatore economico che già opera nel territorio della Diocesi, scelta con criteri di trasparenza previo bando pubblicizzato nel territorio della Diocesi;

- che con la stessa deliberazione del 12/02/2020, è stato approvato lo schema di bando di gara e lo schema di convenzione relativi alla concessione in uso dell'immobile suddetto, successivamente modificati con delibera del 22/06/2020 e pubblicati in data 30/06/2020;
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione n. _____ del _____, che viene al presente atto allegata, è stata aggiudicata la concessione in uso del predetto immobile a _____ con sede in _____;
- che conseguentemente le parti intendono, di comune accordo, disciplinare, come in appresso, le modalità e le condizioni di espletamento della concessione stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art.1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione la FONDAZIONE LABORATORIO DELLA SPERANZA concede l'uso dell'immobile sito in Gratteri, via Falcone e Borsellino, con le relative attrezzature e suppellettili, individuato catastalmente al foglio di mappa n. 20, p.lla 512, alla Ditta _____ affinché possa essere adibito a casa di riposo in favore di cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al loro domicilio.

L'immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al Concessionario; alla data di consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.

La concessione è regolata dalle clausole stabilite dalla presente convenzione, nonché, da

quelle che potranno essere successivamente sancite da specifiche disposizioni di legge inerenti al settore di attività.

Il numero massimo di utenti accoglibili nella struttura è concordato dalle parti in ragione di n. 40 unità.

Entro il suddetto limite complessivo e su richiesta formale del Comune di Gratteri, dovranno essere accolti anche anziani residenti nel Comune che si trovino in condizioni di disagio, fino ad un massimo del 10% degli anziani via via presenti nella struttura e dietro pagamento di una retta ridotta del 10% rispetto alla retta ordinaria. In nessun caso la Fondazione concedente può essere chiamata a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dalla Fondazione stessa in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

La ditta si impegna a favorire la sistemazione in camera di coppie o congiunti; si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna, anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia, accertata dal Servizio sociale comunale o dal giudice tutelare.

Su richiesta del concessionario, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento in cui inizierà l'attività, potranno essere autorizzate anche altre attività socio-assistenziali in favore di persone deboli o fragili, anche comportanti l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie, sempre che ciò non sia espressamente vietato dal Comune proprietario del bene o dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture che dovranno necessariamente essere informati in proposito.

ART.2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà la durata di anni 10 (dieci) consecutivi a decorrere dalla data di consegna dell'immobile, risultante da apposito verbale.

Entro 6 (sei) mesi dal termine naturale di scadenza della convenzione, e sempre che il periodo della concessione sia trascorso nell'osservanza da parte del Concessionario delle clausole inserite nella presente Convenzione, potrà essere richiesta la proroga della stessa per ulteriori anni 5 (cinque anni) alle stesse condizioni, tranne che per il canone che dovrà essere aggiornato nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'ISTAT.

ART.3

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario durante la vigenza della convenzione, a sue cure e spese, dovrà:

- a) provvedere alla cura, custodia, decoro e igiene dell'immobile e delle aree esterne di pertinenza e assicurare la manutenzione ordinaria di tutte le opere edili nel rispetto del "*Piano di Manutenzione delle opere edili*" e delle indicazioni riportate nelle schede tecniche per il corretto utilizzo dei vari componenti nonché nel rispetto delle norme igienico-sanitarie da garantire nei singoli locali;
- b) provvedere alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti, che dovrà avvenire con tempestività e a regola d'arte a cura di personale specializzato, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, nel rispetto del "*Piano di Manutenzione degli impianti*" e delle indicazioni riportate nelle schede tecniche per il corretto utilizzo dei vari componenti e delle certificazioni di conformità rilasciate; di tutte le verifiche degli impianti andrà data comunicazione per iscritto alla Fondazione Laboratorio della Speranza ed al Comune di Gratteri, proprietario dell'immobile, per l'aggiornamento di apposito fascicolo;
- c) richiedere e acquisire tutte le autorizzazioni, nulla-osta, pareri, segnalazioni, registrazioni, iscrizioni etc. necessari all'avvio del servizio e successivamente per la gestione della Casa di Riposo, facendo redigere ed elaborare documenti e quant'altro necessario (*prove e verifiche ecc.*) per quanto sopra.

Il Concessionario non potrà apportare nessuna modifica alle opere edili e agli impianti, a meno che non sia supportata da apposita progettazione da sottoporre preventivamente

al Comune per la relativa approvazione, e comunque da comunicarsi per iscritto come richiesta alla Fondazione, con conseguenziale rilascio di certificazioni di conformità una volta eseguiti gli interventi.

Il Concessionario dovrà custodire le attrezzature di proprietà del Comune e/o della Fondazione con la dovuta diligenza e provvedere alla manutenzione ordinaria delle stesse. In caso di sostituzione, alla cessazione del rapporto il Concessionario potrà trattenere le nuove attrezzature dalla stessa acquistate ovvero cederle al Comune e/o alla Fondazione – se consenziente – per un corrispettivo che tenga conto dello stato d'usura secondo la stima di un tecnico qualificato di nomina dell'Ente ricevente.

Il Concessionario si obbliga a stipulare, prima dell'immissione nel possesso dell'immobile, una polizza assicurativa con compagnia di primaria importanza e a favore della Fondazione, per coprire il valore attuale dell'immobile dato in uso e quello degli arredi ed attrezzature, che preveda i seguenti rischi:

- a) incendio a valore assoluto di immobili, mobili, arredi, attrezzature;
- b) caduta di fulmini e scoppi in genere, caduta di aerei e cose trasportate da aerei, atti vandalici, uragani, trombe d'aria ed alluvioni;
- c) furto delle attrezzature ed arredi indicati nell'inventario o eventualmente sostituiti con altri;
- d) responsabilità civile verso terzi, compresi gli ospiti della Casa di Riposo.

La polizza assicurativa sarà stipulata a favore della Fondazione, il relativo premio sarà a carico del Concessionario e sarà liquidata a conto di chi spetta.

Il Concessionario si impegna e si obbliga inoltre:

- a) a mantenere comunque l'immobile in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al Concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità;
- b) alla custodia dell'immobile;

- c) a volturare a proprio nome tutti i contratti in essere relativi alle utenze idriche, elettriche, telefoniche, gas metano ecc.;
- d) all'eventuale spesa di manutenzione straordinaria che dovesse essere dipendente dal cattivo uso o incuria, o da cattiva esecuzione dei lavori di riattivazione previsti per consentire la fruibilità dell'immobile, o dall'omessa manutenzione ordinaria, che rimane a suo carico;
- e) alla gestione dell'immobile nel rispetto delle norme di legge in ordine rispettivamente all'affluenza del pubblico nel numero di unità consentite, al personale addetto alla sorveglianza degli utenti.

Il Concessionario si impegna ancora, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte del Comune di Gratteri, ad autorizzare lo svolgimento dell'attività di "Guardia Medica", a cura dell'ASP Palermo, presso il locale adibito ad infermeria, con modalità da concordarsi successivamente con l'Autorità Comunale.

Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici e funzionari incaricati dal Comune o dalla Fondazione riterranno di effettuare e si impegna ad eseguire, a sua cura e spese, gli interventi rientranti nella gamma delle manutenzioni ordinarie che, ad insindacabile giudizio degli stessi tecnici e funzionari, si appaleseranno necessari alla corretta conduzione dell'immobile e degli impianti.

È in facoltà del Concessionario provvedere agli eventuali interventi di manutenzione straordinaria urgenti e necessari, anticipandone le relative somme purché preventivamente comunicate ed autorizzate dalla Fondazione; di esse il Concessionario avrà diritto al rimborso da parte della Fondazione, che vi provvederà entro sessanta giorni previa presentazione di idonea documentazione e verifica della congruità della spesa.

ART.4

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Il Concessionario, al fine di sopperire alle esigenze di sicurezza, è onerato – laddove previsto dalle norme di esercizio - della acquisizione e collocazione di un gruppo

elettrogeno di adeguata potenza e di un gruppo di continuità per consentire la regolare illuminazione, in caso di interruzioni nella fornitura di energia elettrica.

ART.5

PROVENTI DI GESTIONE

Il Concessionario assumerà in proprio la gestione dell'immobile e tutti gli oneri previsti nella presente convenzione, accettando quali proventi:

- le entrate derivanti dai corrispettivi dei ricoveri disposti dalle Amministrazioni Comunali e da quelli effettuati in proprio secondo le tariffe di cui al Decreto Presidente della Regione Siciliana n.158/96 e successive modifiche ed integrazioni, adeguate, all'indice ISTAT all'atto della stipula delle convenzioni;
- quelli derivanti dalle attività (*se esercitate*) di ristorazione, caffetteria, guardaroba, laboratori, attività sportive e ludico-ricreative, i servizi di accoglienza ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento.

ART. 6

RISORSE COLLATERALI

A meglio specificare il contenuto dell'art.5, è consentito, come parte integrante del corrispettivo, lo sfruttamento di eventuali risorse collaterali generate attraverso la gestione dell'immobile, purché compatibili con la destinazione della struttura. In particolare, viene consentito di introitare:

- proventi provenienti dalla somministrazione di bevande attraverso dispenser automatici e sempre che gli stessi siano decorosamente tenuti e condotti da personale munito di relativo certificato sanitario e degli altri certificati, autorizzazioni e nulla-osta previsti per legge;
- proventi della pubblicità di ogni genere effettuata all'interno della struttura, previo pagamento di tutte le tasse ed i diritti dovuti ai sensi del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, ed a condizione che il Concessionario provveda all'eventuale gestione della pubblicità in maniera diretta, senza possibilità di cessione a terzi.

Nell'ambito del rapporto di concessione, il Concessionario è autorizzato a sottoporre alla Fondazione eventuali iniziative volte ad una migliore fruizione ed utilizzo dell'immobile in ragione della domanda degli utenti, che valorizzino il patrimonio immobiliare e rispondano ad una sua corretta utilizzazione.

ART.7

PERSONALE

Il Concessionario dovrà ottenere l'accreditamento da parte della Regione Siciliana per lo svolgimento dell'attività di Casa di Riposo per Anziani e allo scopo dovrà munirsi dell'apporto di soggetti che ricoprano tutte le qualifiche professionali richieste, rispettando nella scelta le priorità appresso indicate, nel rispetto degli standard di dotazione di cui alla legge regionale siciliana n. 22/86 e del Decreto del Presidente della Regione Sicilia 29 giugno 1988, nonché di eventuali future norme in materia.

A. PRIORITA' NELLA SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NELLA STRUTTURA:

Per l'assunzione del personale occorrente all'espletamento delle attività gestionali **dovrà attingersi dalla *long-list* appositamente predisposta dalla Fondazione**, visionabile a richiesta da parte degli operatori economici che partecipano alla gara, nel rispetto delle seguenti priorità:

- in primo luogo, soggetti facenti parte del bacino del personale precario in servizio presso il Comune di Gratteri, che abbiano fatto espressamente richiesta di partecipare alla Long List e siano stati valutati idonei;
- in secondo luogo, soggetti in atto residenti a Gratteri da oltre 5 anni o che lo siano stati per eguale periodo in passato, che abbiano fatto espressamente richiesta di partecipare alla Long List e siano stati valutati idonei;
- soltanto dopo aver esaurito il personale presente nella long list di cui ai punti che precedono, per profili professionali corrispondenti e necessari al completamento dell'organico, il soggetto gestore potrà attingere dall'altro personale presente nella long list e residente nei comuni del territorio della Diocesi di Cefalù e, solo

in ultima istanza, dal proprio personale già in organico alla data di presentazione dell'offerta.

Il Concessionario si obbliga:

- a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti per il settore di attività e gli accordi locali integrativi dello stesso e ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;
- b) ad osservare e a fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Concessionario solleva la Fondazione da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori e dipendenti con specifica deroga a quanto previsto dall'art.1676 del Codice Civile (*diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente*).

È esclusa qualsiasi responsabilità della Fondazione per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori previsti nella presente convenzione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi nel corso delle opere di manutenzione.

Il Concessionario è responsabile nei confronti della Fondazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali terzi incaricati per l'esecuzione di lavori.

ART.8

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario, nell'espletare il servizio a cui è destinata la struttura, nella tipologia di casa di riposo per anziani e non autosufficienti, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, il Concessionario si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale il Concessionario deve dotarsi, esponendola nei locali di cucina e nella sala da pranzo, una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socioculturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza nella Casa di Riposo;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con la Fondazione e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

ART. 9

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE E PRESCRIZIONI

Il Concessionario si obbliga all'onere dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni prescritte

Rettoria San Domenico Via Costa, 63 - 90015 Cefalù (PA)
 C.F. 96030400822; P. IVA 06836880820
 e-mail: fondazione@lab.dellasperanza@gmail.com
 pec: fondazione@lab.dellasperanza@pec.it
 Cellulare: +39 350 073 65 49

dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento delle attività cui è destinato l'immobile.

Resta inteso che, in caso di anticipata risoluzione della concessione e alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente e si intendono acquisite automaticamente dalla Fondazione che ne potrà disporre liberamente, senza che il Concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura anche economica.

Il personale del Concessionario addetto all'assistenza degli ospiti e alla manipolazione - preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

Il Concessionario ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti, che a richiesta dovrà essere esibito agli organi preposti.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

ART.10

CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi e delle prestazioni di qualsiasi natura previste nella presente convenzione, il Concessionario ha costituito, nei modi previsti dalla legge, in favore della Fondazione un deposito cauzionale del valore di euro _____, pari a dodici mensilità del canone di gestione previsto per il primo triennio, che si allega al presente atto per farne parte integrante.

ART.11

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il Concessionario non potrà concedere a terzi, né parzialmente, né temporaneamente, con o senza corrispettivo, la gestione della struttura, né potrà utilizzarla per usi diversi da quelli stabiliti nella presente convenzione.

Il concessionario, assumendo con la concessione la gestione dell'immobile, esenta da ogni onere e responsabilità civile la Fondazione.

ART.12

CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE

L'importo del corrispettivo, che tiene conto dell'offerta economica formulata da parte del Concessionario, si compone:

- a) **relativamente ai primi tre anni**: di un canone di gestione annuo pari ad €. _____;
- b) **relativamente al periodo intercorrente dal 4° anno al 10° compreso**: di un canone di gestione annuo pari ad €. _____;
- c) relativamente al periodo **successivo al 10° anno (ove sia intervenuta la proroga contrattuale) e fino a scadenza**: di un canone di gestione annuo pari ad €. _____ incrementato del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'ISTAT.

Il Concessionario si impegna a pagare semestralmente il canone pattuito. Il mancato pagamento di due canoni semestrali consecutivi comporterà la risoluzione della convenzione.

ART.13

INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., alla Fondazione "LABORATORIO DELLA SPERANZA" resta facoltà di risolvere di diritto la concessione, con rivalsa diretta sulla cauzione e con azione di risarcimento per inadempimento, nel caso in cui non venga esattamente rispettato quanto previsto dagli art. 3 "Oneri ed obblighi a carico del Concessionario", art. 7 "Personale"; art. 8 "Espletamento del servizio", art. 10 "Cauzione", art. 11 "Divieto di subappalto" e art. 12 "corrispettivo della concessione".

In caso di inadempimento di quanto disposto nella presente convenzione, la Fondazione potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato ed incamerare la cauzione, salvo comunque il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

ART.14

RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE A FINE GESTIONE

Alla scadenza della concessione, il Concessionario è obbligato a restituire, con verbale congiunto di riconsegna, i beni nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della stesura del verbale di cui all'art. 2, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 15

RICHIAMO A NORMA DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione vanno richiamate le disposizioni legislative in materia.

ART. 16

INSORGENZA DI CONTROVERSIE

Per la soluzione di tutte le controversie, così durante la concessione come al termine della stessa, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via bonaria, le parti escludono l'applicazione della normativa sulle competenze arbitrali.

Pertanto, resta convenuto che nel caso di controversie nascenti dalla presente convenzione, che non si siano potute definire in via bonaria, la competenza resta attribuita, in via esclusiva, al Tribunale civile di Termini Imerese.

ART. 17

SPESE

Le spese inerenti al presente atto, le imposte, le tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

ART. 18

NORMA GENERALE

È esclusa l'applicabilità di tutte le disposizioni in contrasto con la convenzione in oggetto.
Letto, confermato e sottoscritto